

Allegato 2 – “Banca del Tempo”

Area di intervento flessibilità organizzativa (B)

Rif. Sgravio contributivo ex D. Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017

Circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017

VERBALE DI ACCORDO

**Costituzione della “Banca del Tempo”
dei dipendenti di ChiantiBanca – Credito Cooperativo Soc. Coop.**

Il giorno 4 luglio 2018, a San Casciano Val di Pesa, presso la Direzione Generale di ChiantiBanca, Credito Cooperativo Società Cooperativa, si sono riuniti:

- ChiantiBanca Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito “BCC”), in persona del Vice Presidente Sig. Alberto Marini, del Direttore Generale Sig. Mauro Focardi Olmi e del Responsabile Relazioni Sindacali e Personale Sig. Gian Piero Cencetti, con l’assistenza tecnica, per la redazione del verbale, dell’avv. Marzia Mustari, Consulenza Giuslavoristica e Relazioni Sindacali della Federazione Toscana BCC;
- e
- FABI (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti sindacali Stefano Tassi, Paolo Cerrone e Simone Lepri;
- FIRST-CISL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti sindacali Francesca Manetti, Nicola Spinetti, Pierluigi Bordoni, Matteo Ciriminna, Marco Bisori e Andrea Tasselli;
- FISAC-CGIL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dal Dirigente sindacale Cristina Pascucci;
- UIL.CA (di seguito “Sindacato”), rappresentata dal Dirigente sindacale Elisabetta Castiglioni.

Premesso che:

- a) alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs 151/2015, in materia di “Cessione dei riposi e delle ferie”, le Parti si sono confrontate sulla possibile introduzione di nuove misure per l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente;
- b) in particolare, hanno analizzato e discusso la fattibile realizzazione della cd. “Banca del Tempo”, avente lo scopo di aiutare i lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali o familiari che possono determinare periodi di assenze prolungati e/o non preventivabili, comportando la necessità di una dotazione di permessi ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello.
- c) le Parti sono consapevoli delle finalità solidaristiche e della natura innovativa del presente accordo e ne condividono la dignità e la nobiltà di intenti;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. viene istituita la "Banca del Tempo", finalizzata ad aiutare i lavoratori che si trovino ad affrontare le situazioni di cui alla lettera b) delle premesse, e, quindi, tassativamente, coloro che: a) siano titolari di permessi ex art. 33, comma 6, L. 104/92, per sé; b) siano destinatari di permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge/convivente more uxorio; c) siano assenti continuativamente con pregiudizio di superamento del comporta di malattia; d) assistano il coniuge, un parente entro il secondo grado o il convivente more uxorio, in caso di documentata grave infermità ex art. 4, comma 1, L. 53/2000; e) siano assenti per motivi legati a disagi comportamentali di figli minorenni, quali ad es. tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA); f) rientrino in altre casistiche di gravità e/o urgenza diverse da quelle sopra menzionate, valutate tali dalle parti di cui al successivo punto 4;
2. l'accesso al beneficio della "Banca del Tempo" è consentito unicamente ai dipendenti che presentino apposita richiesta scritta – ai medesimi restituita con data e firma per ricevuta – alla Gestione Risorse Umane della BCC, fornendo unitamente la documentazione medica/certificazione INPS-ASL a supporto delle casistiche indicate al precedente punto 1. In considerazione della natura di "dato sensibile" della maggior parte delle informazioni che il dipendente fornirà alla BCC, lo stesso dovrà prestare apposito e specifico consenso al relativo trattamento, così come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali;
3. l'accesso in parola rispetta l'ordine temporale di ricevimento della richiesta ed è ammesso nell'ambito della complessiva dotazione disponibile. Per la fruizione dei permessi sarà determinato un tetto massimo annuo pro-capite di utilizzo pari a **20 giornate**, salvo deroghe da condividere fra la BCC e le rappresentanze sindacali aziendali ("R.S.A.") per situazioni eccezionali e di oggettiva gravità. Restano escluse dalle specifiche previsioni del presente punto (richiesta scritta preventiva e durata massima di 20 giorni all'anno) le casistiche di cui alle lettere c) ed f) del precedente punto 1;
4. le istanze di accesso ai benefici della "Banca del Tempo", il rispetto dell'ordine temporale e delle modalità di presentazione della richiesta, la durata dei relativi permessi sono esaminati congiuntamente dall'Azienda e dalle R.S.A.;
5. l'alimentazione della "Banca del Tempo" avviene esclusivamente mediante la donazione volontaria e a titolo gratuito da parte dei dipendenti di ore della loro dotazione individuale di: banca delle ore, ore aggiuntive dei quadri direttivi, permessi per ex festività, ferie orarie e ferie, fatto salvo, per queste ultime, il limite di quattro settimane da godere con riferimento a ciascun anno, così come previsto dalla vigente normativa in materia di orario di lavoro (D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche e integrazioni);
6. la BCC interverrà aggiungendo ulteriore tempo (inteso come permessi retribuiti) a favore della "Banca del Tempo", nella misura del 10% di quanto versato nel periodo di riferimento dai dipendenti e quindi solo quando sarà presente la partecipazione ad alimentare la "Banca del Tempo" da parte del personale dipendente;
7. i dipendenti della BCC potranno effettuare, nel mese di novembre di ogni anno, un'opzione per la donazione volontaria a favore della "Banca del Tempo";

8. per il personale delle aree professionali e per la categoria dei quadri direttivi, salvo diversa indicazione del lavoratore, le ore donate volontariamente dovranno essere attinte in via principale e prioritaria da: **a)** monte ore di banca delle ore individuale o dalle prestazioni aggiuntive, limitatamente, per quest'ultime, al quantitativo massimo stabilito dal CCNL (aree professionali) ovvero al massimale delle ore remunerabili previsto dall'accordo aziendale o, in sua assenza, dal *format* base regionale per i quadri direttivi (attualmente pari a 180 ore annue massime); **b)** in subordine, detratte dal monte orario di ex festività, maturate e non godute ovvero, esaurito il monte orario di ex festività, dalle ferie orarie; **c)** in subordine, dalle ferie, con priorità dei periodi di ferie maturati in anni pregressi e non ancora goduti rispetto al quantitativo eccedente al limite di legge già usufruito per quelle relative all'anno in corso. Per i dirigenti, salvo diversa indicazione del lavoratore, le ore donate volontariamente verranno detratte in via prioritaria: **a)** dal monte ore di ex festività, maturate e non godute; **b)** in subordine, dalle ferie, con priorità dei periodi di ferie maturati in anni pregressi e non ancora goduti rispetto al quantitativo eccedente al limite di legge già usufruito per quelle relative all'anno in corso;
9. le ore complessivamente donate, confluite nella "Banca del Tempo", sono cumulate e fruite riconducendole contabilmente al costo aziendale corrispondente ai singoli donanti e beneficiari. Le stesse possono essere utilizzate dal beneficiario in modo frazionato per periodi minimi consecutivi di 30 minuti di assenza a titolo di permesso retribuito da parte del lavoratore che ne beneficerà, attingendo dalla "Banca del Tempo" stessa, laddove il beneficiario versi in una delle casistiche di cui al punto 1. A tali ore verranno applicate le regole ordinarie di trattamento ai fini retributivi, contributivi e fiscali. Le giornate di permesso verranno concesse ai lavoratori che hanno già esaurito banca delle ore/ore aggiuntive/ex festività/ferie orarie/ferie ed eventuali congedi e/o permessi retribuiti di legge, salvo le casistiche di cui alle lettere c) ed f) del precedente punto 1;
10. le ore stanziare nella "Banca del Tempo": **a)** non hanno scadenza, per cui possono essere utilizzate a distanza di anni e solo per i fini per i quali sono state devolute; **b)** hanno natura esclusiva di permesso retribuito, senza mai potersi concretizzare ipotesi di monetizzazione alcuna;
11. la BCC, entro il mese di marzo di ogni anno, fornirà al personale ed alle R.S.A. un'informativa sulla dotazione e sull'utilizzo della "Banca del Tempo" nell'anno precedente, con indicazione separata del totale economico delle ore: **a)** donate dai lavoratori (con numero dei donanti); **b)** versate dalla BCC; **c)** utilizzate (con numero degli utilizzatori);
12. la BCC, entro settembre di ogni anno, fornirà con apposito ordine di servizio comunicazione a tutto il personale sull'istituzione della "Banca del Tempo" e sulle relative modalità operative;
13. il presente accordo decorre inizialmente dal 1° novembre 2018 fino al 31 dicembre 2019 e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta, il "tempo" accreditato nella Banca del tempo, sarà utilizzato sino ad esaurimento secondo le modalità di cui alla presente intesa. Le Parti si incontreranno annualmente per valutare l'andamento del primo periodo di

funzionamento della "Banca del Tempo" e introdurre le eventuali, necessarie, correzioni. Resta inteso che, laddove dovesse intervenire contrattazione collettiva nazionale/territoriale/di gruppo in materia, le parti si incontreranno per allineare i contenuti della presente intesa alla contrattazione collettiva *de qua*.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Casciano Val di Pesa, 4 luglio 2018.



ChiantiBanca Credito Cooperativo Sc



Federazione Toscana BCC



FABI

Rialini Gianni
FIRSI-CISL



FISAC-CGIL



UILCA



FABI